

Bonus “Teatro e Spettacoli”. Pronto il codice tributo per la compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 30 novembre 2021 (**di seguito riportata**) ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo**, di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 67 del 30 novembre 2021, con oggetto: *RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69*

L'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell'11 ottobre 2021](#) sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, prevedendo, in

particolare, che:

- a. i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo;
- b. per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 90 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;
- c. ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal citato articolo 36-bis, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- d. il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;
- e. ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 334497 del 26 novembre 2021](#) è stata determinata

la percentuale di fruizione del credito d'imposta di cui al punto c), pari al 4,1881 per cento.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262278 dell'11 ottobre 2021](#), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 4,1881 per cento, troncando il risultato all'unità di euro. **Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.**

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

"6952" denominato "CREDITO D'IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI

– articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Per saperne di più:

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334497:](#)

«Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dalle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41», pubblicato il 26.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14 E del 10 novembre 2021,](#) con oggetto: «CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE ESERCENTI LE ATTIVITÀ TEATRALI E GLI SPETTACOLI DAL VIVO – Ambito soggettivo – Ambito oggettivo – Misura – Rilevanza fiscale – Modalità di utilizzo – Tabella costi ammissibili – Art.36-bis del D.L. 22/03/2021, n. 41, conv, con mod., dalla L. 21/05/2021, n. 69 – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021](#)

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021 – Bonus teatro e spettacoli

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 ottobre 2021, prot. n. 262278/2021,](#)

recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto dei limiti di spesa, a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e approvazione del modello di "Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo", con le relative istruzioni», pubblicato il 11.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244